

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

La sentenza

La sentenza che vogliamo segnalare è la seguente: Cassazione 17536/2019 (Sezione V civile).

Il tema che viene trattato

Il tema che viene trattato in questa sentenza concerne il rapporto tra il processo penale ed il processo tributario (noto come “doppio binario”) che in talune occasioni produce conseguenze certamente rilevanti.

Commenti

La situazione nel caso di specie vede il contribuente soccombente in CTR la quale utilizza anche le prove testimoniali acquisite nel processo penale e, questa la visione espressa dal ricorrente, si appiattisce su queste risultanze testimoniali (ovvero non esegue alcuna autonoma valutazione del fatto).

La Corte di Cassazione (pagina 3 della decisione) stabilisce alcuni principi che possiamo riassumere come segue:

1. Nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile di condanna e / o di assoluzione emessa in materia di reati fiscali ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli uffici finanziari; questa considerazione viene fatta dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova e trovano ingresso anche presunzioni semplici di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna.
2. Da quanto sopra discende che l'imputato assolto in sede penale con formula piena (il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto) può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi adeguati nel processo tributario.

3. In aggiunta la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario emessa con la formula “il fatto non sussiste” non spiega automatica efficacia di giudicato ancorché i fatti giudicati in sede penale siano gli stessi per i quali la Amministrazione Finanziaria ha promosso l'accertamento.
4. Per concludere possiamo dire che tale sentenza di assoluzione costituisce solo un elemento di prova liberamente valutabile dal giudice tributario, un elemento di prova da mettere in rapporto con le ulteriori risultanze anche presuntive.

Mi pare che la conclusione raggiunta dalla Cassazione sia difficile da condividere. Nel momento in cui la fattispecie può essere riassunta con le parole “... ancorché i fatti giudicati in sede penale siano gli stessi per i quali la Amministrazione Finanziaria ha promosso l'accertamento...” a me pare che il processo penale offra maggiori garanzie di raggiungere una verità processuale che deve trovare riscontro anche in sede tributaria (non potendosi sostenere che il venire meno della fattispecie di reato non è atta a far venire anche le presunzioni di carattere tributario poste nell'accertamento).

Questa impostazione che viene a dividere i due processi in modo completo (quasi che tra i due processi non vi fosse mai influsso reciproco anche quando valgono le parole di cui sopra) non mi pare una impostazione completamente condivisibile.